



---

**CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE**

La liquidazione del credito d'imposta ZFU Sisma Centro Italia in caso di elementi di reddito straordinari

I requisiti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato

**GIURISPRUDENZA COMUNITARIA**

La rettifica della detrazione in caso di cessazione di attività soggette ad imposta

**GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ**

La corretta interpretazione dell'elemento indiziario rappresentato dalla vendita sottocosto di un'autovettura

L'affidabilità del metodo di ripartizione degli utili nella rideterminazione dei prezzi di trasferimento

La spettanza del credito Iva in caso di mancata indicazione nelle dichiarazioni successive

Gli obblighi di verifica dell'acquirente ai fini dell'applicazione del regime del margine

## La liquidazione del credito d'imposta ZFU Sisma Centro Italia in caso di elementi di reddito straordinari

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 30 giugno 2020, n.197

L'Agenzia delle entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di fruizione del credito d'imposta di cui all'art.46 del dl 24 aprile 2017, n.50, che riconosce, alle imprese e ai professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, in caso di riduzione del fatturato, un credito da utilizzare mediante il modello F24 in riduzione dei versamenti dovuti, ai fini delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Imu, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che, ai sensi dell'art.9, comma 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 aprile 2013, ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell'esenzione, non rilevano, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli artt.54, 86 e 101 del Tuir, le sopravvenienze attive e passive di cui agli artt.88 e 101 del medesimo Tuir, né le componenti di natura straordinaria derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale, aggiungendo ancora che, il reddito, per essere agevolabile, deve essere prodotto esclusivamente nel perimetro della relativa ZFU.

[torna su](#)

## I requisiti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 26 giugno 2020, n.36

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità applicative del regime agevolato di cui all'art.1, comma 182 e ss. della legge 28 dicembre 2015, n.208 (c.d. "Legge di stabilità 2016"), che prevede un'imposta sostitutiva, dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, del 10% sui premi di risultato di ammontare variabile correlati ad incrementi di produttività e/o redditività. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ricordando preliminarmente che, il regime fiscale agevolato è applicabile in tutti i casi in cui il raggiungimento degli obiettivi incrementali e l'erogazione del premio stesso avvengano successivamente alla stipula del contratto, ha chiarito che, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%, è sufficiente che il raggiungimento dell'obiettivo incrementale risulti incerto al momento di sottoscrizione del contratto, non dovendo necessariamente essere ancorato a uno specifico riferimento temporale

[torna su](#)

## La rettifica della detrazione in caso di cessazione di attività soggette ad imposta

*Corte di Giustizia – Sentenza del 9 luglio 2020, causa C-374/19*

La Corte di Giustizia, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, gli artt.184, 185 e 187 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n.2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale secondo la quale un soggetto passivo che ha acquisito il diritto a detrarre proporzionalmente l'imposta sul valore aggiunto sia poi obbligato a rettificare la detrazione iniziale dell'Iva, nel caso in cui cessasse qualsiasi operazione soggetta a imposta, continuando a realizzare esclusivamente operazioni esenti.

[torna su](#)

## La corretta interpretazione dell'elemento indiziario rappresentato dalla vendita sottocosto di un'autovettura

*Corte di Cassazione – Ordinanza del 25 giugno 2020, n.12590*

La Corte di Cassazione, ha chiarito che, la vendita di autovetture sottocosto è, unitamente all'eventuale mancanza di struttura organizzativa dell'emittente della fattura, elemento sintomatico di una frode erariale, in relazione al quale, il soggetto passivo è tenuto a verificare la regolarità dell'operazione commerciale. Peraltro, aggiunge la Suprema Corte, non è necessario che l'Amministrazione fornisca prova certa ed incontrovertibile, essendo sufficienti, a tal fine, elementi anche indiziari a sostegno della pretesa fiscale azionata, così come espressamente previsto dall'art.54, comma 2 del Decreto Iva, ai sensi del quale, le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

[torna su](#)

## L'affidabilità del metodo di ripartizione degli utili nella rideterminazione dei prezzi di trasferimento

*Corte di Cassazione – Ordinanza del 18 giugno 2020, n.11837*

La Corte di Cassazione, in tema di reddito d'impresa, e in particolare in materia di prezzi di trasferimento, di cui all'art.110, comma 7 del Tuir, ricordando preliminarmente che, incombe sul contribuente l'onere di dimostrare che le transazioni con imprese collegate siano intervenute per valori di mercato da considerarsi normali, alla stregua di quanto specificamente previsto dall'art. 9, comma 3 del Tuir, ha chiarito che, ai fini dell'applicazione del metodo di ripartizione degli utili, c.d. *profit split method*, occorre considerare che tale metodo risulta adeguato nei soli casi in cui sussiste una forte correlazione tra i costi sostenuti e il valore aggiunto creato nel corso delle transazioni in analisi, mentre, al contrario, la presenza di una forte asimmetria nell'allocazione dei costi infragruppo, rappresenta un campanello d'allarme della possibile inaffidabilità del suddetto modello.

[torna su](#)

## La spettanza del credito Iva in caso di mancata indicazione nelle dichiarazioni successive

*Corte di Cassazione – Sentenza del 28 maggio 2020, n.10154*

La Corte di Cassazione, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, il credito d'imposta tempestivamente indicato in dichiarazione e successivamente ceduto per effetto di un contratto di cessione di azienda, non viene meno nel caso in cui il cessionario ometta di riportarlo nelle dichiarazioni successive, se:

- è documentato dalle dichiarazioni periodiche Iva e dai relativi versamenti;
- il diritto alla detrazione viene esercitato entro il termine previsto dall'art.19, primo comma del Decreto Iva;
- in ogni caso, viene chiesto a rimborso, ai sensi dell'art.38-*bis* del Decreto Iva.

Inoltre, aggiunge la Suprema Corte, in tale ipotesi non opera il termine di decadenza biennale di cui all'art.21, comma 2 del dlgs del 31 dicembre 1992, n.546 ma solo quello di prescrizione decennale di cui all'art.2946 del codice civile.

[torna su](#)

## Gli obblighi di verifica dell'acquirente ai fini dell'applicazione del regime del margine

*Corte di Cassazione – Ordinanza del 28 maggio 2020, n.10145*

La Corte di Cassazione, ha chiarito che, ai fini dell'applicazione del regime del margine di cui all'art.36 e ss. del dl 23 febbraio 1995, n.41, ai sensi del quale, per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea, l'Imposta relativa alla rivendita è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie, il soggetto passivo che acquista autoveicoli usati destinati alla futura rivendita non può limitarsi a recepire acriticamente quanto dichiarato dal venditore ma, al contrario, laddove ricorra qualche indizio che lasci intendere l'esistenza di irregolarità da parte del fornitore, è tenuto a verificare l'effettiva applicabilità del suddetto regime. In particolare, aggiunge la Suprema Corte, nel caso di compravendita di autoveicoli usati, il soggetto passivo, alla stregua dell'ordinaria diligenza esigibile da un operatore economico medio, ha l'onere di compiere quelle attività minime che, senza oneri aggiuntivi, gli consentirebbero agevolmente un fondato giudizio sulla "storia" del veicolo oggetto dell'acquisto. In particolare, occorrerebbe esaminare la carta di circolazione e riscontrare se tra i precedenti possessori indicati vi fossero stati imprenditori commerciali e, solo se, nemmeno da tale riscontro fosse emersa la precedente appartenenza del veicolo a un soggetto legittimato alla detrazione dell'Iva, la condotta dell'acquirente nazionale che applichi senza averne diritto il regime del margine potrà dirsi incolpevole e scusabile.

[torna su](#)

## Il regime di deducibilità degli accantonamenti

*Corte di Cassazione – Sentenza del 28 maggio 2020, n.10122*

La Corte di Cassazione, in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che, non sono deducibili dal reddito d'impresa gli accantonamenti al "fondo oneri di urbanizzazione" e al "fondo manutenzioni immobili", in quanto, carenti dei requisiti di certezza e obiettiva determinabilità di costi e pertanto non ricompresi tra gli accantonamenti deducibili tassativamente previsti dall'art.107 del Tuir. Infatti, aggiunge la Corte, poiché tali accantonamenti sono effettuati in previsione di passività prive dei requisiti di certezza e di determinabilità, essi sono tassabili al momento della loro iscrizione in bilancio e le relative quote accantonate costituiscono variazioni in aumento del risultato civilistico, mentre l'utilizzo del fondo deve essere ricompreso tra le variazioni in diminuzione del corrispondente periodo.

[torna su](#)

## L'alternatività della nota di variazione rispetto al rimborso

*Corte di Cassazione – Sentenza del 28 maggio 2020, n.10101*

La Corte di Cassazione, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, non è possibile presentare domanda di rimborso dell'imposta indebitamente versata nell'ipotesi in cui per le medesime fatture siano state già emesse note di rettifica in diminuzione, di cui all'art.26 del Decreto Iva, in quanto le suddette fattispecie sono tra loro alternative, costituendo strumenti finalizzati ad ottenere il medesimo risultato per il contribuente, ossia il ripristino della neutralità dell'imposta, mediante il recupero di quanto indebitamente versato. Inoltre, aggiunge la Corte, grava sul soggetto che adduce l'esistenza di una nota di variazione l'onere di provare la corrispondenza tra l'operazione originaria e quella sopravvenuta, tramite l'indicazione di dati idonei a collegare la nota alla fattura.

[torna su](#)

### *Fonti*

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

A cura di

**dott. Alessandro Pinci**

**dott. Diego Annarilli**

**dott. Carmine Elio Ascione**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 80 91 32 232  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)